



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore Penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE



Maggio 2025



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale

RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(Maggio 2025)

Rel. n. 31/2025

Roma, 5 giugno 2025

SOMMARIO:

Parte I. DIRITTO PENALE:

- 1) Aiuto al suicidio: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, comma secondo, 117, comma primo, Cost. quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, dell'art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionalep.02
- 2) Concorso tra recidiva semplice e circostanza con pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o a effetto speciale: illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che possa applicarsi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarlap.04

Parte II. LEGISLAZIONE SPECIALE

- 1) Espulsione, senza il suo consenso, dello straniero detenuto: inammissibilità, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, Cost., dell'art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).....p.06

Parte I. DIRITTO PENALE

1) Aiuto al suicidio: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, comma secondo, 117, comma primo, Cost. quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, dell'art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 66, depositata il 20 maggio 2025, ha dichiarato non fondate le q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, comma secondo, 117, comma primo, Cost. quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, dell'art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte stessa, «nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona, non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita».

La Corte ha evidenziato che, con le questioni sottoposte al suo esame, il giudice rimettente aspira a una pronuncia interpretativa di accoglimento che estenda alla persona con prognosi infausta a breve termine quanto riconosciuto a quella tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Rilevata l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice rimettente, in quanto non rilevabile *ictu oculi*, nel merito la Corte sottolinea che il giudice *a quo* ha censurato l'art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte stessa, nella parte in cui non estende la non punibilità a chi agevola il suicidio del malato che, pur in presenza di una indicazione medica, abbia rifiutato l'attivazione di un trattamento di sostegno vitale, perché ritenuto futile o comunque «espressivo di accanimento terapeutico».

Così delineato l'oggetto delle censure sollevate, la Consulta ha evidenziato che il «presupposto ermeneutico» sotteso dal giudice *a quo*, non è corretto.

Già in precedenti pronunce in materia, la Corte stessa aveva argomentato che, se per un verso non può riconoscersi un generale diritto di porre fine alla propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, per altro verso, non è giustificabile, sul piano costituzionale, un divieto che precluda l'accesso al suicidio assistito di pazienti che, intatte le capacità decisionali, abbiano rifiutato *ab origine* l'attivazione di trattamenti necessari ad assicurarne la sopravvivenza, a differenza di quanti, già sottoposti a simili trattamenti, ne chiedono l'interruzione, in quanto, in entrambi i casi, la Costituzione e, in ossequio ad essa, l'art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017 riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita, con effetti

vincolanti nei confronti dei terzi, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza (Corte cost., sent. n. 135 del 2024).

Di qui, la conclusione che il paziente che rifiuti un trattamento necessario ad assicurare la sua sopravvivenza ha diritto, là dove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019, all'accesso al suicidio assistito, fatta salva la valutazione della condotta del soggetto terzo, in termini di agevolazione.

Ad avviso della Corte anche l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, garantito dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., si fonda sull'erroneo presupposto che, ai fini dell'accesso al suicidio assistito, sia necessario che il paziente inizi, su indicazione medica, il trattamento di sostegno vitale, per poi chiederne l'interruzione.

Ferme le considerazioni svolte dalla richiamata sentenza n. 135 del 2024 – secondo cui il concetto di «autodeterminazione terapeutica», che si è consolidato nella giurisprudenza italiana, è da intendersi come diritto di rifiutare interventi indesiderati sul corpo e nel corpo, anche là dove tali interventi abbiano lo scopo di tutelare la sua salute o la sua stessa vita –, «la scelta di consentire l'accesso al suicidio assistito anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale», è lasciata al legislatore che, in assenza di un'indicazione medica di trattamento di sostegno vitale, ha il compito di bilanciare il dovere di tutela della vita umana, discendente dall'art. 2 Cost., con il principio dell'autonomia del paziente «nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, [e] che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona» attraverso una scelta che, in quanto non obbligata, è costituzionalmente legittima.

La Consulta, poi, ha ritenuto la non fondatezza della lamentata violazione, per il tramite dell'art. 117, comma primo, Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU, in quanto la stessa mira a estendere la non punibilità dell'aiuto al suicidio anche a pazienti in relazione ai quali manca una valutazione medica relativa alla necessità di un trattamento medico di sostegno vitale, a fronte di decisioni sovranazionali che, in assenza di un consenso in materia tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce agli stessi un ampio margine di apprezzamento in ordine al bilanciamento tra il diritto alla vita privata – a sua volta coinvolto dal diritto di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà – e le ragioni di tutela della vita umana (Corte EDU, sent. 13/06/, Karsai contro Ungheria).

Ritenuta, dunque, l'infondatezza delle censure formulate, la Corte ha inteso ribadire:

- che, in assenza di una legislazione sulla materia, è essenziale, per prevenire il pericolo di ingerenze esterne per i soggetti che si determinano al gesto estremo del suicidio, il rispetto della «procedura medicalizzata» di cui all'art. 1 legge n. 219 del 2017, con la messa a disposizione di cure palliative appropriate da parte del Servizio sanitario nazionale, a

garanzia di un reale e disinteressato accertamento di sussistenza dei requisiti di accesso alla stessa (Corte cost., sent. 242 del 2019; ord. n. 207 del 2018), e, da parte del Comitato etico territorialmente competente, con l'esternazione di un parere "terzo", essenziale per la valutazione della domanda di accesso al suicidio assistito;

- che la libertà di autodeterminazione non può prevalere sempre e comunque sul bene della vita, alla cui salvaguardia lo Stato è obbligato assicurando una «tutela minima» attraverso una legislazione che, accompagnata da garanzie sostanziali e procedurali, allontani dal malato l'idea di rappresentare un "peso" familiare e sociale e non riduca il livello della sensibilità morale collettiva.

La Corte, infine, ha ribadito «con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018, nella sentenza n. 242 del 2019 e da ultimo nella sentenza n. 135 del 2024, che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».

Di qui, la non fondatezza delle questioni sollevate.

2) Concorso tra recidiva semplice e circostanza con pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o a effetto speciale: illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che possa applicarsi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 74, depositata il 27 maggio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

Rilevata la non fondatezza dell'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, nel merito la Corte ha affermato che le stesse sono fondate.

Il Giudice delle leggi, operata una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale susseguitosi in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 63 e 99 cod. pen., ha evidenziato, richiamando le proprie decisioni in argomento (Corte cost., sent. n. 55 del 2021; sent. n. 73 del 2020; sent. n. 185 del 2015; sent. n. 183 del 2011; sent. n. 192 del 2007; ord. n. 171 del 2009; ord. n. 257, n. 193; ord. n. 90 del 2008; ord. n. 33 del 2008), che l'applicazione della recidiva non è obbligatoria, ma si giustifica solo in quanto il nuovo delitto, commesso dal condannato, risulti espressivo di una maggiore pericolosità criminale

e di un maggior grado di colpevolezza, legato all'indifferenza all'ammonimento scaturente dalle precedenti condanne, sempre che la rimproverabilità stessa non possa essere esclusa in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dal precedente reato, o allorché i reati presentino caratteristiche diverse.

Dopo aver ribadito che la discrezionalità attribuita al legislatore nella definizione della propria politica criminale – in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati e nella selezione delle condotte costitutive di reato (Corte cost., sent. n. 46 del 2024; sent. n. 207 del 2023; sent. n. 117 del 2021) – non equivale ad arbitrio, in quanto suscettibile di controllo in merito a eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità, la Corte ha rilevato l'evidente irragionevolezza – per contrasto con il canone di ragionevolezza secondo cui «al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponde una pena superiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto» (Corte cost. sent. n. 217 del 2023; sent. n. 94 del 2023; sent. n. 185 del 2021; sent. n. 55 del 2021; sent. n. 73 del 2020) – che ricorre tra l'aumento «di un terzo» della pena previsto per la recidiva semplice che concorre con l'aggravante a effetto speciale e l'aumento facoltativo applicabile ove con quest'ultima concorra un'ipotesi di recidiva aggravata.

A conferma della necessità di riallineare la norma censurata a un'interpretazione costituzionalmente corretta, la Corte ha sottolineato che, in caso di concorso della meno grave recidiva semplice con una circostanza autonoma o a effetto speciale, il diverso trattamento sanzionatorio non può trovare una idonea giustificazione nel diverso «regime delle modalità di maggiorazione della pena, frutto di un differente giudizio di disvalore delle fattispecie, che connota le circostanze comuni e le circostanze a effetto speciale, supponendo che solo il cumulo materiale di queste ultime possa comportare una pena sproporzionata per eccesso, mentre il concorso tra aggravanti comuni e a effetto speciale incontrerebbe unicamente i limiti di cui all'art. 66 cod. pen.».

Osserva, dunque, la Corte che il concorso tra le circostanze aggravanti a effetto speciale e la recidiva qualificata o semplice può comportare l'applicazione «di una sanzione sproporzionata e non individualizzata» rispetto al disvalore oggettivo dei fatti.

Invero, ritiene la Corte, che sia proprio il dato testuale dell'art. 63 cod. pen. a impedire che, ove concorrano una circostanza aggravante a effetto speciale e la recidiva semplice, si possa evitare la somma aritmetica prevista dal secondo comma della norma citata e che, attraverso il criterio moderatore del doppio *favor* della sola applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave e della facoltà dell'aumento affidata al giudice, previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., la recidiva semplice comporti un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di recidive aggravate, percepito dal suo destinatario come una pena ingiusta.

Di qui, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

Parte II. LEGISLAZIONE SPECIALE

1) Espulsione, senza il suo consenso, dello straniero detenuto: inammissibilità, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, Cost., dell'art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 73, depositata il 23 maggio 2025, ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 «almeno nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza possa disporre – in assenza del consenso dell'interessato – l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle condizioni indicate dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 286/1998 che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3 bis, 3 del D.Lgs. 286/1998 ovvero per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. ter a), c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale».

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sul presunto automatismo espulsivo della misura, in primo luogo, ha ritenuto non fondata l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, sia perché il rimettente ha dichiarato di non condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce carattere amministrativo alla misura, sia perché la natura amministrativa o trattamentale della misura attiene al merito e non all'ammissibilità della questione.

Ha, invece, ritenuto fondata l'eccezione d'inammissibilità della q.l.c. sollevata in relazione all'art. 3 Cost., in quanto meramente evocata, ma non argomentata, dal giudice *a quo*.

La Corte, dopo aver precisato che le questioni sollevate in relazione all'art. 27 Cost. devono intendersi circoscritte alla sola violazione del comma 3 della norma, in quanto l'unico principio intorno al quale si muovono le censure è quello della finalità rieducativa della pena, ha illustrato l'istituto dell'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998,

del quale ha elencato i presupposti applicativi, evidenziando la natura «ibrida» della misura che, pur vantando un profilo amministrativo (Corte cost. ord. N. 422 del 2004; ord. 226 del 2004), e solo indirettamente affittivo (Corte cost. ord. N. 369 del 1999), tuttavia, per un verso, richiede, per la sua applicabilità, l'intervento del magistrato di sorveglianza e, per altro verso, determina la sospensione dell'esecuzione della pena che riprende il suo corso in caso di irregolare rientro nel territorio italiano nel termine di dieci anni o si estingue ove tale irregolare rientro non avvenga.

Dopo aver menzionato gli elementi formali e sostanziali che accomunano l'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, del decreto citato alle altre forme di espulsione amministrativa, nonché le garanzie processuali poste a tutela della prima – rafforzate a seguito della modifica normativa, risultante dall'art. 6, comma 1, lettera d), d. l. 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 – e, ancora, le garanzie sostanziali poste a tutela del rispetto della normativa domestica (Corte cost., sent. n. 252 del 2001; sent. n. 202 del 2013) e di quella convenzionale, la Corte ha escluso il denunciato automatismo espulsivo.

Invero, osserva il Giudice delle leggi, è proprio la valutazione di sussistenza delle condizioni personali e familiari dell'interessato, cui è subordinata l'adozione della misura, a imporre al magistrato di sorveglianza di procedere a «una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell'eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, la quale [...] si trova in una condizione che ne imporrebbe, comunque, l'espulsione una volta espiata la pena», nonché a escludere, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150; Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie, Rv. 282789; Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Aguguo, Rv. 282147; Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez; Rv. 277454), qualsivoglia automatismo.

Dunque, afferma la Corte, se in un ordinamento costituzionale ispirato al principio di libertà, non può trovare spazio un diritto soggettivo del detenuto a rimanere in carcere, l'astensione temporanea dallo Stato dall'esercizio della potestà punitiva comporta la riespansione della libertà personale, sempre che non ricorrano condizioni di pericolo di persecuzione, di trattamenti disumani o degradanti e le altre condizioni di cui all'art. 19 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Di qui, la non fondatezza delle censure mosse alla disposizione in esame.

Il Redattore: Elena Carusillo

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Alberto Giusti